APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

PRESTAZIONI EROGATE DAL FONDO

Agli iscritti al Fondo sono garantite le seguenti prestazioni:

- la pensione di vecchiaia. Tale rendita compete al personale che viene collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti di età e di servizio ai sensi degli accordi contrattuali vigenti. Sulle norme inizialmente in vigore si sono aggiunte le disposizioni successive analogamente all'assicurazione generale obbligatoria (decreto legislativo n. 503/92, legge 23/12/94 n. 724). Sulla base delle norme richiamate i limiti di anzianità assicurativa e contributiva inferiori al limite unico di 20 anni, fermi restando quelli più elevati, sono stati elevati gradualmente fino a tale ultimo limite secondo una progressione che ha avuto termine il 1° gennaio 2001 mentre i limiti di età utili per il pensionamento di vecchiaia sono stati sostituiti dal limite unico di 65 anni salvo quelli inferiori per i quali opera un adeguamento progressivo conclusosi il 1° gennaio 2000;

- la pensione di anzianità. Al complesso normativo esistente si sono aggiunte le norme contenute nell'articolo 59 della legge n. 449/97. Peraltro la normativa precedente, prevista dall'articolo 1, comma 27, della legge 335/95, è rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2001, nei confronti del personale ferroviario "eccedentario", riconosciuto tale con accordo collettivo stipulato nell'ambito del processo di ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario.

- le pensioni di vecchiaia e di anzianità che sono riconosciute agli iscritti al Fondo che risultino aver svolto mansioni particolarmente usuranti, caratterizzate da maggiore gravità dell'usura nel periodo compreso tra la data dell'8 ottobre 1993 ed il 31 dicembre 2001;

- la pensione di invalidità, nelle varie tipologie previste dal Testo Unico, alle quali si è aggiunta la pensione per permanente ed assoluta inabilità fisica dipendente da cause comuni prevista dalla legge 335/95;

- le pensioni privilegiate dirette e ai superstiti per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio;

- la pensione di reversibilità ;

- l'indennità "una tantum" per il personale cessato dal servizio senza diritto a pensione e conseguente costituzione della posizione assicurativa in base alla legge 322/58;

- le prestazioni accessorie, quali assegni al nucleo familiare e, per effetto della legge n. 335/1995, l'integrazione al trattamento minimo;

- le maggiorazioni sociali con decorrenza dal 1° gennaio 2001 per effetto delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2001;

- la rivalutazione e automatica delle pensioni, dal 1° gennaio 2001, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge n. 448/1998, ai sensi dell'art. 69, commi 1 e 2 della legge n. 388/2000;

- l'incremento della misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, di cui all'articolo 1 della legge 29.12.1988, n. 544, e successive modificazioni, previsto dall'art. 38, comma 1, della legge finanziaria 2002, a favore dei soggetti di età pari o superiore a 70 anni, fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per 13 mensilità. Lo stesso articolo 38 stabilisce che l'età anagrafica è ridotta, fino ad un massimo di 5 anni, di 1 anno ogni 5 anni di contribuzione fatta valere dall'interessato. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio. L'incremento è concesso in base alle seguenti condizioni:
 a. il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
 b. il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;

c. qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;

- l'importo aggiuntivo pari a € 154,94 annue, di cui all'art. 70, comma 7, della legge n. 388/2000, per i soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi l'importo del trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, tale importo à corrisposto in sede di erogazione della tredicesima mensilità e spetta a condizione che i soggetto:
 a. non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'IRPEF relativo all'anno stesso superiore ad una volte e mezza il predetto trattamento minimo;
 b. non possieda, se coniugato, un reddito individuale assoggettabile all'IRPEF relativo all'anno stesso superiore ad una volte e mezza il predetto trattamento minimo, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo;

Anche per il Fondo in oggetto si applicano le norme :

- del regime contributivo previste dalla legge 335/95. In materia di opzione sui sistemi di liquidazione della pensione l'art. 2 della legge n. 417 del 27.11.2001, stabilisce che:
 a. l'art. 1, comma 23, secondo periodo della legge n. 335/1995 si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive in possesso dei requisiti di cui al comma 12 del medesimo articolo (con un anzianità contributiva inferiore a 18 anni) che abbiano maturato una anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo (comma 1);

 b. la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del decreto n. 355 ovverosia entro il 1° ottobre 2001(comma 2).

- disciplina del cumulo tra pensione e reddito da lavoro di cui :
 1. all'art. 72 della legge n. 388/2000 che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2001:
 a) la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
 b) la parziale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo delle pensioni di anzianità, di invalidità e degli assegni di invalidità nella misura del 70% dell'importo eccedente il trattamento minimo. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il 30% dei predetti redditi.

 La nuova disciplina si applica a tutti i trattamenti pensionistici in essere. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica, se più favorevole, la relativa previgente disciplina.

 2. all'art. 44 della legge n. 289/2002 ha esteso, con effetto dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra i redditi da lavoro autonomo o dipendente e le pensioni d'anzianità, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai casi d'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni, a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere all'atto del pensionamento.
 a) Per gli iscritti al Fondo, già pensionati alla data del 1° dicembre 2002, e nei cui confronti trovano applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2003, versando un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti d'anzianità contributiva e di età anagrafica previste dal comma 1 del presente al comma 1 -(37+58= 95)- e la somma dei predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento d'anzianità. I versamenti al suddetto titolo in ogni caso non possono essere inferiori al 20 per cento della pensione di gennaio 2003 né superiore a tre volte la predetta pensione.
 b) Per gli iscritti al Fondo, titolari di pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto, parziale o totale, di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, le penalità

e le trattenute previste, con i relativi interessi e sanzioni, non trovano applicazione, per il periodo fino al 31 marzo 2003, qualora l'interessato versi un importo, pari al 70 per cento della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per il numero degli anni riguardo ai quali si è verificato l'inadempimento.

Il 10 per cento di quanto versato per l'accesso alla totale cumulabilità tra redditi da lavoro e pensione, ai densi del comma 6 del presente articolo devono essere versati alla gestione previdenziale dei parasubordinati, di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, vincolato al finanziamento di iniziative di formazione degli iscritti non pensionati.

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

GESTIONE SPECIALE DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DA IMPRESE ESERCENTI
MINIERE, CAVE E TORBIERE

RENDICONTO DELL'ANNO 2003

PAGINA BIANCA

Nel corso del 2003 la Gestione speciale per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere non è stata influenzata da alcun provvedimento normativo in campo contributivo.

Dal punto di vista delle prestazioni pensionistiche, si richiama la L. 289/2002 (finanziaria 2003) che all'articolo 39, commi 4 e 8, reca norme interpretative dell'articolo 38 della L. 488/2001.

L'articolo 39, comma 4, prevede che il comma 1 dell'articolo 38 della L. 448/2001 si interpreta nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.

Il comma 8 dello stesso articolo 39 stabilisce che la lettera d) del comma 5 dell'articolo 38 della L. 448/2001, si interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo.

Si ricorda che l'articolo 38 della citata legge n. 448, dal comma 1 al comma 6, prevedeva un incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2002 e' incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici.

A partire dal 2001, la L. 388/2000 (finanziaria 2001), all'articolo 70, comma 7, ha introdotto un importo aggiuntivo (lire 300.000 pari a euro 154,94) da corrispondere, in presenza di particolari condizioni reddituali, unitamente alla rata di dicembre, ai

titolari di pensioni il cui importo complessivo non superi il trattamento minimo.

Per la determinazione dell'importo aggiuntivo spettante per l'anno 2003 e' stata presa in considerazione la somma degli importi dell'anno 2003, stabilendo che:

- se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno 2003 (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell'aumento a 516,46 euro) e' risultato maggiore di euro 5.382,50, nulla spettava al pensionato;
- se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno 2003 e' risultato minore o uguale a euro 5.227,56, il pensionato ha avuto titolo, se risultavano soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge, all'intero importo aggiuntivo;
- se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno 2003 e' risultato compreso tra euro 5.227,56 e 5.382,50 al pensionato e' spettata la differenza tra l'importo delle pensioni e 5.382,50, sempre che siano risultate soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge.

In materia di indebiti pensionistici derivanti dal riconoscimento dei benefici previsti per lavoratori esposti all'amianto, si cita il comma 6 quinquies dell'articolo 47 della L.326/2003, che dispone "In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agii interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

La disposizione in questione prevede quindi l'abbandono dell'azione di recupero degli indebiti pensionistici derivanti da pensioni liquidate o ricostituite con attribuzione dei benefici previsti per il lavoro svolto con esposizione all'amianto, in applicazione di sentenze provvisoriamente esecutive favorevoli agli interessati, riformate nei gradi successivi di giudizio a favore dell'Istituto.

La sanatoria in questione non si applica ai recuperi già effettuati al 26 novembre 2003, data di entrata in vigore della legge n. 326.

Procedendo nella disamina dei provvedimenti si cita l'articolo 1 del decreto del 13 gennaio 2003 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il quale ha determinato le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità una tantum - di cui all'articolo 1, comma 20, della L. 335/1995 - da parte dei superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato secondo il sistema contributivo che, alla data del decesso, non abbia maturato il requisito per il trattamento pensionistico diretto.
Si richiama l'articolo 1, comma 20, terzo periodo, della medesima legge il quale dispone che "qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una indennità una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire tra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità e' calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità".

In materia di perequazione automatica delle pensioni il decreto del 20 novembre 2003, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha confermato nella misura del 2,4 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2003 già applicato in via previsionale.

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2003 della Gestione speciale di previdenza per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere presenta un risultato di esercizio negativo di 20.444 mgl.

Per effetto di tale risultato, come si evince dal prospetto che segue, il disavanzo patrimoniale al 31 dicembre 2003 raggiunge i 322.014 mgl.

RISULTATI DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in migliaia di euro)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	DISAVANZO PATRIMONIALE A FINE ANNO
1999	15.371	35.428	*- 20.057*	*- 230.271*
2000	16.460	39.413	*- 22.953*	*- 253.224*
2001	17.655	41.453	*- 23.798*	*- 277.022*
2002	18.658	43.206	*- 24.548*	*- 301.570*
2003	15.972	36.416	*- 20.444*	*- 322.014*

Per favorire l'analisi delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente, viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per l'anno 2003 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno e con quelli accertati per l'anno 2002;

- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 2002 e 2003.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2002	PREVENTIVO 1° nota variaz. 2003	PREVENTIVO AGGIORNATO 2003	CONSUNTIVO 2003
		(In migliaia di euro)			
1	DISAVANZO PATRIMONIALE ALL'INIZIO DELL'ANNO....	-277.022	-301.570	-301.570	-301.570
2	ENTRATE:				
	Contributi datori di lavoro ed iscritti.....	1.951	1.644	1.701	1.747
	Quote di partecipazione degli iscritti	0	0	1	13
	Poste correttive e compensative di uscite	918	619	400	1.046
	Entrate non classificabili in altre voci	3	3	3	3
	Trasferimento da altre Gestioni dell'INPS.....	15.429	13.828	13.978	13.034
	Canone d'uso immobili strumentali adibiti ad ufficio.....	2	2	2	2
	Variazioni patrimoniali straordinarie	247	0	4	115
	Prelievi da fondi e riserve tecniche.....	108	0	0	12
	TOTALE DELLE ENTRATE ...	18.658	16.096	16.089	15.972
3	USCITE:				
	Spese per prestazioni istituzionali.....	31.532	27.731	27.344	26.687
	Trasferimenti passivi	10	33	34	8
	Oneri finanziari	11.088	14.436	10.763	9.009
	Poste correttive e compensative di entrate	77	100	100	8
	Uscite non classificabili in altre voci	8	1	1	5
	Spese di amministrazione	478	466	456	504
	Oneri tributari.....	12	16	10	12
	Variazioni patrimoniali straordinarie	1	0	0	12
	Svalutazioni e deprezzamenti.....	0	29	21	171
	TOTALE DELLE USCITE ...	43.206	42.812	38.729	36.416
4	RISULTATO DI ESERCIZIO Avanzo (+) Disavanzo (-).....	-24.548	-26.716	-22.640	-20.444
5	DISAVANZO PATRIMONIALE ALLA FINE DELL'ANNO.....	-301.570	-328.286	-324.210	-322.014